

REQUISITI PER REGISTRO PROFESSIONALE ADETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



Associazione Italiana ed Internazionale per la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

Nome Documento	Requisiti Registro ASPP	Rev. N.	0	Data	Febbraio 2020	
Tiplogia File:	RGRQ 03 Requisiti Valutazione ASPP.doc					
Approvazione:	one: Consiglio Direttivo Nazionale		,	Verbale di	07/02/2020	
			r	iunione del		



Requisiti per la Valutazione Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione

(Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale Febbraio 2020)

Indice

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 3 2. PREMESSA 3 3. PROFILO E COMPETENZE 3 4. FORMAZIONE DEL R.S.P.P. (Requisiti richiesti) 3 4.5 RICONOSCIMENTI FORMAZIONE PREGRESSA (Ex ACCORDO RSPP 2006) 4 5. COLLOQUIO 4 5.1 Analisi documentale per colloquio 4 5.2 Esonero dalla Valutazione (Colloquio) 4 6. AGGIORNAMENTO 4	Somma			
3. PROFILO E COMPETENZE		1.	RIFERIMENTI NORMATIVI	.3
4. FORMAZIONE DEL R.S.P.P. (Requisiti richiesti)		2.	PREMESSA	.3
4.5 RICONOSCIMENTI FORMAZIONE PREGRESSA (Ex ACCORDO RSPP 2006)		3.	PROFILO E COMPETENZE	.3
5.1 Analisi documentale per colloquio		4.		
6. AGGIORNAMENTO4		5.	5.1 Analisi documentale per colloquio	.4
		6.	AGGIORNAMENTO	.4



1.RIFERIMENTI NORMATIVI

- D. Lgs. 81/2008;
- D. Lgs. 106/2009
- Decreto Interministeriale 6 marzo, 2013,
- Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.

2.PREMESSA

Il presente Regolamento viene utilizzato per le attività di valutazione documentale dei soci A.I.e.I.S. che intendono iscriversi ai Registri Professionali.

Tale iscrizione è subordinata all'emissione dell'Attestato di Qualità e Qualificazione professionale dei servizi prestati dall'associato che viene emesso sulla base della seguente procedura:

- A) Richiesta di iscrizione tramite la valutazione dei propri documenti e titoli
 - Detta valutazione avviene da parte degli operatori A.I.e.I.S. appositamente formati
- B) Tutti i documenti utili per la Valutazione Documentale devono essere caricati e trasmessi all'ente;
- C) A seguito di esito positivo della valutazione documentale il soggetto è invitato alla successiva verifica di Valutazione (Colloquio)
 - All'esito positivo ne viene rilasciato l'Attestato di Qualità e Qualificazione professionale dei servizi prestati dall'associato
- D) Il socio viene iscritto nell'apposito Registro.

3.PROFILO E COMPETENZE

L'A.S.P.P. è una persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali descritti nell'art. 32 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., interno o esterno all'organizzazione pubblica o privata, di supporto al servizio di prevenzione e protezione, ed opera in stretta collaborazione con l'RSPP designato. Le capacità ed i requisiti professionali dell'A.S.P.P. devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative

Tra le competenze deve possedere e saper svolgere:

- Acquisizione ed elaborazione di fonti interdisciplinari di apprendimento;
- Comunicazione: capacità dialettica, chiarezza e strutturazione logica del discorso, capacità di suscitare attenzione e creare interesse;
- Valutazione ex ante, in itinere, ex post del raggiungimento degli obiettivi formativi;
- Collaborazione attiva con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Conoscenza ed interlocuzione con gli organismi di vigilanza locali;
- Miglioramento delle prestazioni;
- Avere un approccio pratico e realistico con predisposizione alla gestione del tempo e delle risorse a disposizione con capacità di diagnosi con capacità di prendere decisioni, e problem solving;
- Capacità di lavorare in gruppo con i soggetti della sicurezza presenti in azienda ed in particolare con i Dirigenti, Preposti e lavoratori.

4.FORMAZIONE DEL R.S.P.P. (Requisiti richiesti)

La formazione per lo svolgimento della funzione di A.S.P.P. è definita dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e la sua articolazione è prevista nell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 che prevede tre moduli formativi.

- un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile coloro che, ai sensi dell'art. 32 co. 3 del D.Lgs 81/08 s.m.i., pur non essendo in possesso del titolo di studio, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006;
- attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione (modulo A, modulo B, moduli B di specializzazione) adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. I corsi di formazione di cui sopra devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e successive modificazioni.
- Eventuale documentazione attestante l'esonero della frequenza ai corsi di formazione come previsto dal



comma 5 dell'art. 32 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., dall'allegato A punto 1 dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (rep.atti n. 128/CSR), da indicazioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché da altri organi istituzionali preposti.

4.5 RICONOSCIMENTI FORMAZIONE PREGRESSA (EX ACCORDO RSPP 2006)

Tutta la documentazione di Attestati svolti dalla data di conseguimento del Modulo B.

Riconoscimento	CORSO FREQUENTATO	Modulo B Comune	Modulo B Comune
formazione pregressa	Modulo B1 - 36 ore	TOTALE	Credito totale per SP1
ex. Accordo RSPP 2006	Modulo B2 - 36 ore	TOTALE	Credito totale per SP1
	Modulo B3 - 60 ore	TOTALE	Credito totale per SP2
	Modulo B4 - 48 ore	TOTALE	
	Modulo B5 - 68 ore	TOTALE	Credito totale per SP4
	Modulo B6 - 24 ore		
	Modulo B7 - 60 ore	TOTALE	Credito totale per SP3
	Modulo B8 - 24 ore		
	Modulo B9 - 12 ore		

5. COLLOQUIO

5.1 ANALISI DOCUMENTALE PER COLLOQUIO

All'esito positivo della verifica dei documenti e dei titoli presentati per poter essere qualificato, ai fini dell'inserimento nel Registro Professionale viene svolto un Colloquio per la valutazione delle competenze. I colloqui sono organizzati da una apposita commissione interna come previsto nel regolamento generale; luogo, durata, modalità di svolgimento e altre caratteristiche della valutazione in presenza sono comunicate, per iscritto, al socio con il dovuto anticipo rispetto alla data stabilita. Qualora il candidato confermi la presenza al colloquio, ma sia impossibilitato a parteciparvi per motivi imprevisti, deve darne preavviso entro 5 giorni lavorativi antecedenti la data di svolgimento del colloquio stesso. In caso contrario sarà tenuto al pagamento del contributo previsto dal tariffario vigente per la partecipazione al successivo colloquio.

5.2 ESONERO DALLA VALUTAZIONE (COLLOQUIO)

I soci A.I.e.I.S. che hanno già svolto un corso di formazione qualificato A.I.e.I.S. riservato alla figura di A.S.P.P. e sono in possesso di regolare attestato previo svolgimento di prova d'esame sono esonerati dal Colloquio di valutazione.

L'esonero della Valutazione in presenza non esclude il pagamento del contributo richiesto relativa alla valutazione dei requisiti minimi.

La Commissione potrà, a suo insindacabile giudizio, anche nei casi sopracitati o in casi diversi, richiedere colloquio integrativo od esonerare il richiedente dalla valutazione in presenza.

6. AGGIORNAMENTO

La durata dell'iscrizione al registro di A.I.e.I.S. è annuale a decorrere dal giorno della prima iscrizione. L'aggiornamento professionale, rivolto a tematiche attinenti nuova normativa, volontaria e/o cogente di riferimento per il settore, agli aggiornamenti tecnici, didattici e metodologici relativi all'attività e all'identificazione delle aree di miglioramento personale, dovrà essere documentato tramite evidenze attestanti. Fatto salvo, in base, l'aggiornamento svolto nei periodi precedenti al nuovo Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, l'RSPP deve svolgere 20 ore quinquennali di formazione con la seguente articolazione:

- 20 ore di formazione in aula o in modalità e-Learning
- Delle quali un massimo di 10 ore per partecipazione a convegni e seminari;
- Possibilità di riconoscimento reciproco degli aggiornamenti tra RSPP e Formatore e tra RSPP e CSP/CSE;

Agli effetti di quanto disposto dall'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, punto 10, viene precisato che per l'esercizio della funzione i soggetti dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

Ne consegue che l'aggiornamento deve, quindi, essere svolto annualmente secondo i seguenti parametri:



4 ore di formazione in aula o in modalità e-Learning Oppure:

- 2 ore di corsi di aggiornamento specifici in aula o in modalità e-Learning

Si ricorda che ai fini del mantenimento della qualifica A.I.e.I.S., le ore di aggiornamento totali vengono suddivide <u>annualmente</u>. Prima di procedere con il rinnovo verrà quindi richiesto di poter dimostrare 8 ore di aggiornamento previste